DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001523	**30/07/2026**

OGGETTO: AGRU – Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente Area Sanità anno 2026 (artt. 72, 73 e 74 CCNL 2019-2021).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001799 DEL 27/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
ASSENTE	*Firmato Digitalmente il 29/07/2026 17:41* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 30/07/2026 13:50 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 30/07/2026 13:40* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/07/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 30/07/2026 13:51
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AGRU – Costituzione provvisoria dei Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente Area Sanità anno 2026 (artt. 72, 73 e 74 CCNL 2019-2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- il 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018, il cui campo di applicazione è riferito a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendenti da tutte le aziende ed enti del comparto indicate nell'art. 6 del medesimo CCNQ;
- la nuova conformazione delle Aree contrattuali del CCNL sottoscritto il 19-12-2019 ha previsto, come è noto, l'inclusione dei Dirigenti sanitari nell'alveo della Dirigenza Medica e la ridefinizione dei fondi contrattuali come segue:
 - art. 94 - Fondo per la retribuzione degli incarichi;
 - art. 95 – Fondo per la retribuzione di risultato;
 - art. 96 – Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;
- con Delibera n. 2342/2021, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa Anno 2021 della dirigenza area sanità, attuando l'incremento del c.d. Decreto Calabria, su autorizzazione regionale prot. n. AOO_005/PROT/16/12/2021/0007917 del 16/12/2021 acquisita al prot. aziendale 157535/2021, recanti parere positivo del Collegio sindacale con verbale n. 110/2022 prot. n. 21338/2022;
- sulla scorta della precedente, con Delibera n. 2058/2022 e con Delibera n. 773/2023, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa Anno 2022, assistiti dalla certificazione positiva del collegio sindacale giusta verbale 23/2022;
- sulla scorta della precedente, con Delibera n. 1517/2023 e n. 2278/2023, sono stati determinati i Fondi della Contrattazione integrativa area Sanità riferiti all'anno 2023, certificati positivamente dal Collegio Sindacale, giusta verbale n. 46/2023;

Premesso, altresì, che:

- il 23/01/2024 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Area Sanità 2019-2021 che trova applicazione – come stabilito all'art. 1, comma 1, dello stesso - a tutto il personale dirigente medico, sanitario, veterinario e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10/08/2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendenti di tutte le Aziende ed Enti delle Aree dirigenziali individuate all'art. 7 del CCNQ 22/02/2024;
- il CCNL del 23/01/2024 ha ridefinito i fondi contrattuali prevedendone la loro specifica disciplina come di seguito:
 a) art. 72 – Fondo per la retribuzione degli incarichi;
 b) art. 73 – Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro;
 c) art. 74 – Fondo per la retribuzione di risultato;
- l'art. 75 del citato CCNL 2019-2021 riporta specifici incrementi contrattuali dettati da specifiche disposizioni di legge;

- con delibera n. 2254 del 30/10/2024 sono stati rideterminati i fondi del trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità degli anni 2021, 2022 e 2023 e si è provveduto alla costituzione provvisoria dei fondi contrattuali dell'anno 2024 (ex art. 72, 73, 74 CCNL 2019-2021) sui cui è stata acquisita la certificazione positiva del Collegio Sindacale, giusta verbale n. 78 del 9/12/2024, acquisito al protocollo generale n. 87521 del 10/12/2024;
- con delibera n. 1289 del 23/06/2025 sono stati determinati a consuntivo i fondi del trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità – anno 2024 (artt. 72, 73 e 74 CCNL 2019-2021) e sono stati, altresì, rideterminati i fondi contrattuali anni 2022-2023 in applicazione dell'art. 1, comma 293, L. 234/2021 e dell'accordo sindacale del 09/04/2025 tra Regione Puglia e OO.SS. dell'Area Sanità in materia di indennità di P.S.;
- con successiva DDG n. 1539 del 29/07/2025 sono stati costituiti i fondi provvisori riferiti all'anno 2025, assistiti dalla relativa certificazione del collegio sindacale, giusta verbale n. 3 del 16/12/2025, acquisito al protocollo generale n. 96444 del 17/12/2025.

Considerato che in data 27/02/2026 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell'Area Sanità che all'art. 18 ha stabilito specifici incrementi contrattuali dei fondi di cui agli artt. 72, 73 e 74 del CCNL 23/01/2024 di cui sono state confermati utilizzi e modalità di costituzione. In particolare:

- l'art. 18, comma 1, del CCNL 27/02/2026, relativamente al "*Fondo per la retribuzione degli incarichi*" ha stabilito che "*Il fondo è altresì stabilmente incrementato: a) a decorrere dall'1.1.2024, di un importo annuo lordo pro-capite pari ad euro 1.597,70, per le unità di dirigenti destinatari del presente CCNL, in servizio al 31.12.2021; b) a decorrere dal 31.12.2024 e a valere dall'anno successivo, delle risorse necessarie a corrispondere gli incrementi dell'indennità di specificità medicoveterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'art. 15, previsti con la medesima decorrenza*".
- l'art. 18, comma 2, del ridetto CCNL, relativamente al "*Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro*", ha disposto che "*è incrementato in modo stabile, a decorrere dall'1.1.2024, di un importo procapite annuo lordo pari ad euro 344,50 per le unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021*;"
- l'art. 18, comma 3, infine, ha disposto, relativamente al "*Fondo per la retribuzione di risultato*", che "*è stabilmente incrementato, a decorrere dall'1.1.2024, di un importo di euro 130,00 pro-capite, applicato alle unità di dirigenti destinatari del presente CCNL in servizio al 31.12.2021*".
- con delibera n. 1060 del 22/05/2026 sono stati determinati a consuntivo i Fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente Area Sanità anno 2025, validati dal collegio sindacale con verbale n. 19 del 21/07/2026.

Preso atto della disciplina di riferimento succedutasi negli anni dal 2010 a tutt'oggi:

- Art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- Art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 27-12-2013;
- Art. 1, comma 236, della Legge n. 208 del 28-12-2015;
- Art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;
- Art. 11, comma 1, D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019;
- Art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 60 del 25-6-2019 e ss.mm.ii.;
- in particolare, l'art. 11 del d.l. 35/2019 è stato, da ultimo, modificato dal D.L. 183/2020 e dalla l. 234/2021, che prevede, tra l'altro, nuove modalità per la determinazione dei fondi anno 2022; la norma, così novellata, stabilisce che "*A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza*

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva".

Preso, altresì, atto dei chiarimenti forniti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 e, in particolare:
- della nota prot.n.179877 del 01/09/2020 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha formulato il proprio parere in merito all'applicazione dell'art. 11 del DL n. 35/2019;
- del documento prot.n. 20/186/CR4ter/C7 del 22/10/2020 con il quale il tavolo tecnico della Conferenza delle Regioni, sulla base del predetto parere prot.n.179877/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito ulteriori indicazioni applicative circa la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del Personale delle Aziende ed Enti del SSN in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del D.L. n.35/2019, convertito nella legge n. 60/2019, evidenziando, in particolare, gli elementi sostanziali da considerare in fase di predisposizione dei fondi contrattuali;

Considerato che, in sede di costituzione provvisoria dei fondi del trattamento accessorio del personale dell'anno 2026, l'incremento di cui all'art. 11, DL 35/2019 è riportato nell'importo calcolato per l'anno 2025 e che, ai fini della sua corretta quantificazione, sulla scorta delle indicazioni sopra richiamate, si procederà –

a consuntivo - , sulla base delle estrazioni dalla banca dati fornite dalla software house aziendale con i valori del personale al 31/12/2026, applicando il metodo dei cedolini paga suggerito dal Mef con circolare prot. 179877 del 7/8/2020;

Preso atto:

- della DDG n. 397 del 09/04/2026 recante "*Accordo tra Regione Puglia e OO.SS. della Dirigenza Area Sanitàà del 09/04/2025. Risorse "indennità di pronto soccorso" di cui all'art. 1, comma 293 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, come integrata dall'art. 1, comma 526, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 1, comma 323 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 e s.m.i. Riparto anno 2025 e quantificazione risorse anno 2026*" con cui la Regione Puglia ha ripartito in via previsionale le risorse per la corresponsione dell'indennità di pronto soccorso per la Dirigenza Area Sanità per l'anno 2026 precisando che tale stanziamento ha valenza esclusivamente tecnico-contabile, ai soli fini dell'effettuazione delle regolari iscrizioni nei bilanci d'esercizio delle Aziende/Enti del SSR per l'annualità 2026 e, pertanto, non costituisce titolo all'erogazione;
- Che l'importo stanziato in favore dell'ASL Bari con la DGR di cui alla precedente alinea ammonta a complessivi € 1.710.668,07, al lordo di oneri al 37%;

Rilevato che, l'indennità di pronto soccorso, oggetto del succitato accordo sindacale siglato dalla Regione Puglia, in sede di confronto (ex art. 7, CCNL 2019-2021), con le OO.SS. della dirigenza dell'Area Sanità, trova apposita disciplina e fonti di finanziamento nelle disposizioni normative di seguito richiamate:

- art. 1, comma 293 della L. 30/12/2021, n. 234 con cui sono state stanziate apposite risorse in favore del personale della dirigenza medica e del personale del comparto operanti nei servizi di pronto soccorso per il riconoscimento di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- art. 75, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021 che dispone: "*Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di lavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l'importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente*";
- art. 79, CCNL Area Sanità Sanità 2019-2021 il quale stabilisce che "*1. A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso, compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore. 2. L'importo di cui al comma 1 è incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. m) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art. 73, comma 4, lett. a)*.";

Visto che, in attuazione di quanto stabilito dalla DGR 397/2026, come sopra rappresentato, il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 73, CCNL Area Sanità 2019-2021) provvisoriamente costituito per l'anno 2026, dovrà essere incrementato della somma di € 1.710.668,07 per la retribuzione dell'indennità di P.S. (ex art. 1, comma 293, L. 234/2021), al lordo degli oneri riflessi, quantificate come di seguito:

	Anno 2026
Incremento fondo art. 73	1.248.662,82
Oneri riflessi al 37%	462.005,25
Totale	**1.710.668,07**

Ritenuto, per quanto innanzi esposto:
- di dover procedere alla determinazione dei fondi provvisori del trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità dell'anno 2026, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 CCNL Area Sanità 2019-2021, la cui consistenza è provvisoriamente determinata nella stessa misura dei fondi dell'anno 2025, fatti salvi:
 - la determinazione a consuntivo degli incrementi di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria);
 - la assegnazione delle risorse incrementative di cui all'art. 75 del CCNL Area Sanità 2019-2021, per le quali si resta in attesa di indicazioni regionali;

Dato atto, pertanto, che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità (72, 73 e 74 CCNL 2019-2021) relativi all'anno 2026 risultano provvisoriamente costituiti come da allegato "A" - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento- e che complessivamente ammontano, al netto di oneri sociali e IRAP, come di seguito:

- Fondo per la retribuzione degli incarichi - art. 72	€	**43.613.736,21**
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 73	€	**11.343.396,61**
- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 74	€	2.555.922,95
Totale Fondi provvisori della Dirigenza Area Sanità anno 2026	**€**	**57.513.055,77**

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:
- di procedere alla determinazione dei fondi provvisori del trattamento accessorio del personale della dirigenza Area Sanità dell'anno 2026, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 CCNL 2019-2021, la cui consistenza è provvisoriamente determinata nella stessa misura dei fondi dell'anno 2025, fatti salvi:
 - la determinazione a consuntivo degli incrementi di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria);
 - la assegnazione delle risorse incrementative di cui all'art. 75 del CCNL Area Sanità 2019-2021, per le quali si resta in attesa di indicazioni regionali;

- di stabilire che la consistenza dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente dell'Area Sanità, per l'anno 2026, è provvisoriamente determinata come riportato nei prospetti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che complessivamente ammontano, al netto di oneri sociali e IRAP a carico azienda, come di seguito:

- Fondo per la retribuzione degli incarichi - art. 72	€	**43.613.736,21**
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro – art. 73	€	**11.343.396,61**
- Fondo per la retribuzione di risultato – art. 74	€	2.555.922,95
Totale Fondi provvisori della Dirigenza Area Sanità anno 2026	**€**	**57.513.055,77**

- di dare atto che i fondi sono determinati secondo la metodologia di costituzione dei Fondi del Trattamento Economico Accessorio di cui agli artt. 72, 73 e 74 del CCNL Area Sanità 2019-2021, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 135 del 14-12-2018 convertito nella Legge n. 12 del 2019, escludendo dal rispetto del limite soglia anno 2016, di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017, gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro e in coerenza con l'art. 11 del d.l. 35/2019, la Circolare Mef/Rgs n. 179877 del 01.09.2020;

- di riservarsi, con riferimento alla determinazione dei fondi relativi al presente provvedimento, di effettuare modifiche e/o integrazioni ai presenti Fondi a seguito di eventuali sopraggiunte disposizioni contrattuali, normative, interpretative della Corte dei Conti o del Mef o di altri organi istituzionali, o a diverse disposizioni regionali o nazionali in materia;

- di trasmettere copia della presente Deliberazione, alla Regione Puglia – Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie nonché al Collegio Sindacale per la certificazione di competenza ai sensi dell'art. 40-bis, D.lgs. 165/2001;

- di trasmettere copia della presente alle OO.SS. rappresentative dell'Area Sanità;

- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), I. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. Igs. 165/2001.

Deliberazione del Direttore Generale N.ro 0001523/2026

Allegato A)

ANNO 2026 - Fondo per la retribuzione degli incarichi art. 72 CCNL 2019-2021	€uro
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area medica e veterinaria	30.495.238,00
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area sanitaria e Professioni sanitarie	1.535.760,00
Totale fondo al 31/12/2018	32.030.998,00
Incremento per effetto del rientro del trasferimento di dirigenti IRCCS Giovanni Paolo II anno 2019 (DDG 1900/2020)	59243
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti	1856
Numero cedolini pagati anno 2025	2076
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 - in deroga al limite di cui al comma 2 art. 23 DLgs. n. 75/2017**	3.802.787,96
Incremento pari ad € 248,30 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015	445.467,00
Art. 72, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 1.109,31 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018	2.058.879,00
Incremento CCNL 2022-2024 € 1597,70 x n. teste al 31/12/2021 (1892)	3.022.848,40
Incremento art. 1, comma 435 bis, L. 205/2017 - nota prot. 66027/2026 - in deroga al limite di cui al comma 2 art. 23 DLgs. n. 75/2017*	681.083,77
Incremento 30% ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/202	915.016,00
Incremento contrattuale specificità medica/sanitaria ccnl 2022-2024	597.413,08
Totale fondo provvisorio anno 2026	**43.613.736,21**

ANNO 2026 - Fondo per la retribuzione di risultato Art. 74 CCNL 2019-2021	€uro
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area medica e veterinaria	1.917.606,00
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area sanitaria e Professioni sanitarie	536.139,00
Totale fondo al 31/12/2018	2.453.745,00
Incremento per effetto del rientro del trasferimento di dirigenti IRCCS Giovanni Paolo II anno 2019 (DDG 1900/2020)	2923,00
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti	1856
Numero cedolini pagati anno 2025	2076
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 - in deroga al limite di cui al comma 2 art. 23 DLgs. n. 75/2017**	291.229,95
Incremento pari ad € 162,50 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015	291.537,00
Trasferimento risorse al fondo di posizione (pari al 30%) ex art. 95, comma 9, CCNL 19/12/2019 - verbale 7/11/2023	-915.016,00
Incremento CCNL 2022-2024 € 130 x n. teste al 31/12/2021 (1892)	245.960,00
Art. 74, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 99,97 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018	185.544,00
Riparto risorse ex INAIL art. 1 commi 526 e 527 Legge 145/2008 - al netto degli oneri *	
Totale fondo provvisorio anno 2026	**2.555.922,95**

ANNO 2026 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro Art. 73 CCNL 2019-2021	€uro
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area medica e veterinaria	6.623.525,00
Totale fondo consolidato al 31/12/2019 - Area sanitaria e Professioni sanitarie	235.141,00
Totale fondo al 31/12/2018	6.858.666,00
Incremento per effetto del rientro del trasferimento di dirigenti IRCCS Giovanni Paolo II anno 2019 (DDG 1900/2020)	2.892,00
N. dirigenti in servizio al 31/12/2018 - n. dirigenti	1856
Numero cedolini pagati anno 2025	2076
Riallineamento al valore medio - art. 11 DL n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 - in deroga al limite di cui al comma 2 art. 23 DLgs. n. 75/2017**	814.116,25
Incremento pari ad € 325,00 per ciascun dirigente in servizio al 31/12/2015	583.073,00
Art. 73, comma 2, lett.a CCNL 23/01/2024 - Incremento su base annua pari ad € 136,56 per unità di personale destinatarie del CCNL 23/01/2023 in servizio al 31/12/2018	253.455,00
Incremento CCNL 2022-2024 € 344,50 x n. teste al 31/12/2021 (1892)	651.794,00
Finanziamento indennità PS - art. 1 c. 293 L. 234/2021 - Accordo OOSS e Dipartimento promozione della salute e del benessere animale - da non storicizzare - al netto di oneri ed irap (DGR 397/2026)*	1.248.662,82
Applicazione comma 435 art. 1 Legge 205/2017 - art. 72 c. 2 lett. B) CCNL 2019-2021 -nota prot. 66027/2026 - al netto degli oneri *	930.737,54
Totale fondo provvisorio anno 2026	**11.343.396,61**

* da integrare/rideterminare in base alle future indicazioni regionali

** da rideterminare a consuntivo

Allegato n.ro 1) alla Proposta N.ro 0001799/2026 - SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260001799 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001523 DEL 30/07/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile UOS/UOSD	Pastore Carmela Simona	*Firmato digitalmente il 27/07/2026 16:56*
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 28/07/2026 18:21*